

**ORDINANZA N° 05/04 FC**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO ED IL  
COMANDANTE DEL PORTO DI SALERNO**

**VISTO:** il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

**CONSIDERATO:** che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall'articolo 6, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale;

**PRESO ATTO:** che nell'ultimo periodo è notevolmente aumentato il numero di navi che svolgono il cosiddetto servizio delle "Autostrade del Mare", che interessa passeggeri, veicoli e merci;

**RILEVATO:** che il predetto servizio, che si è aggiunto alle già molteplici attività svolte in ambito portuale, comporta un notevole afflusso di veicoli in porto;

**CONSIDERATO:** che al fine di contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza delle predette molteplici attività – con particolare e specifico riferimento a quella dei passeggeri - si ritiene opportuno disporre l'apertura di un ulteriore varco di accesso al porto commerciale al fine di evitare che per raggiungere le unità navali che esplicano il predetto servizio gli utenti siano costretti ad attraversare aree operative;

**VALUTATO:** anche che l'apertura di un ulteriore varco di accesso al porto commerciale, con la conseguente ripartizione dei flussi di entrata su due varchi, contribuisce al decongestionamento del Viadotto Gatto frequentemente interessato da notevole traffico pesante in attesa di entrare in porto, così come evidenziato dal comune di Salerno con la nota n° 218 del 27.11.03;

**VISTE:** le Ordinanze della Capitaneria di porto di Salerno n° 63/95 e n° 81/99;

**VISTE:** le Ordinanze dell'Autorità Portuale di Salerno n° 06/04 e n°10/02;

**CONSIDERATO:** che nelle more del completamento della viabilità prevista nel vigente P.O.T., risulta necessario emanare una regolamentazione della circolazione in ambito portuale;

**VISTO:** il Nuovo Codice della strada come modificato dalla Legge di conversione del D.L. 151/03 e dal D.lvo 9/2002;

**VISTA:** la nota prot. 1696 del 14.04.1995 del Ministero della Marina Mercantile avente ad oggetto la disciplina della circolazione in ambito portuale;

**CONSIDERATO:** che, alla luce della complessità e dell'intreccio di competenze nella materia in argomento, è opportuno che, sulla scorta di un apporto sinergico all'istruttoria, la relativa regolamentazione venga predisposta ed emanata a firma congiunta dell'Autorità portuale e della Capitaneria di porto, per quanto di rispettiva competenza, nell'alveo di una leale e fattiva collaborazione;

**VISTI:** l'art. 59 del Regolamento del Codice della Navigazione e l'art.8 comma 3 lettera h) della Legge 84/94;

**VISTO:** il verbale di riunione del Comitato Portuale del 7.04.04;

ORDINANO

**Art. 1) Definizioni**

- a) **Varco Trapezio** - il Varco di accesso al porto commerciale ubicato in corrispondenza della parte centrale del viadotto Gatto, sulla via Ligea, come da planimetria allegata che è parte integrante della presente Ordinanza (all.1);
- b) **Varco di Ponente** - il Varco di accesso al porto commerciale ubicato in corrispondenza della parte terminale del viadotto Gatto in via Ligea ovvero dell'estremità di ponente del Porto Commerciale, come da planimetria allegata sub 1.
- c) **Codice della Strada**- il Codice della strada come modificato dalla legge di conversione del D.L. 151/03 ed al D.lvo 9/2002;
- d) **Veicoli** - tutti quelli classificati all'art. 47 ed individuati agli artt. 48 e ss. del Nuovo Codice della Strada aggiornato al D.L. 151/03 ed al D.lvo 09/02;
- e) **Autostrade del Mare** - linee marittime servite da navi ro-ro passeggeri che collegano porti del Mediterraneo;
- f) **Macchine operatrici portuali** -
- 1) i mezzi meccanici adoperati per le operazioni portuali;
  - 2) i veicoli nuovi o usati imbarcati/sbarcati da navi e condotti da personale delle imprese autorizzate ex art. 16 e 17 della legge 84/94, non immatricolati ovvero non immatricolati in Italia, purché coperti da polizza assicurativa dell'impresa che le movimentata;
  - 3) altri mezzi comunque utilizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali dalle citate imprese, incluse le piattaforme rotanti (cosiddetti "mafi") adibite al trasporto di carico e che possono essere rimorchiate solo da altre macchine operatrici portuali;
- g) **Nave** - unità navale ormeggiata nel porto commerciale di Salerno ed impegnata in operazioni portuali così come definite dall'art. 16 della legge 84/94;
- h) **Operatori portuali** - i soggetti che in base alle vigenti ordinanze hanno diritto di accedere al porto commerciale per l'espletamento della propria attività professionale;
- i) **Soggetti non operatori portuali** - tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere in porto e non ricompresi nella categoria di cui alla precedente lett. h).

**Art. 2) Ambito di applicazione**

La presente ordinanza regolamenta:

- 1) l'accesso dei veicoli e dei pedoni al porto commerciale di Salerno attraverso i varchi di Ponente e Trapezio;
- 2) la circolazione dei veicoli dei pedoni e delle macchine operatrici all'interno del Porto Commerciale di Salerno.

**Art. 3) Varchi aperti al transito**

Con decorrenza dalla data del 12.07.2004 al Porto Commerciale di Salerno si accede attraverso il Varco Trapezio ed il Varco di Ponente.

I due varchi sono fruibili con le seguenti modalità:

- a) **VARCO TRAPEZIO:** Aperto tutti i giorni dalle h. 7.00 alle h. 19.00, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

**In entrata:** possono attraversarlo:

- tutti i veicoli che trasportano merci e/o passeggeri destinati all'imbarco per paesi della UE;

- pedoni abilitati all'ingresso in base alle vigenti ordinanze.

**In uscita** possono attraversarlo esclusivamente i pedoni.

Negli orari di chiusura del Varco, le predette categorie di veicoli potranno attraversare il Varco di Ponente.

Dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno il Varco Trapezio è aperto solo in entrata anche il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

b) **VARCO DI PONENTE: Aperto tutti i giorni h. 24.**

**In entrata: ferme le disposizioni doganali vigenti,** possono attraversarlo:

- tutti i veicoli che trasportano merci e/o passeggeri destinati all'imbarco per paesi extra UE e/o veicoli che trasportano tutte le altre merci;

- tutti i veicoli che trasportano merci e/o passeggeri non destinati all'imbarco, dotati di permesso di accesso rilasciato in virtù delle norme vigenti;

- pedoni abilitati all'ingresso in base alle vigenti ordinanze.

**In uscita** possono attraversarlo tutti i veicoli ed i pedoni.

#### **Art. 4) Ripartizione delle aree portuali**

Ai fini della viabilità l'intero ambito portuale è considerato area operativa (come di seguito specificato) e, pertanto, al suo interno non trovano applicazione le norme del vigente Codice della Strada.

Ai fini di cui sopra, il porto commerciale è suddiviso nelle seguenti aree.

a) **Area operativa** – tutte le aree, non individuate come strade di interconnessione operativa di tipo A e B, non utilizzate ex art. 18 legge 84/94 ovvero ex artt. 36 e 50 del C.N., adibite allo svolgimento di operazioni portuali.

b) **Area di Cantiere** – zona rientrante nella maggior superficie dell'area operativa (come sopra definita), transennata ovvero in altro modo delimitata in quanto interessata da operazioni portuali, che costituisce l'interfaccia nave-banchina e nell'ambito della quale l'impresa portuale si assume la responsabilità della sicurezza di tutte le attività.

c) **Strade di interconnessione operativa di tipo "A"**– strade di collegamento tra aree operative ed aree di cantiere;

d) **Strade di interconnessione operativa di tipo "B"** – le strade di collegamento tra le aree operative e le aree di cantiere caratterizzate da una forte presenza di soggetti non operatori portuali.

#### **Art. 5) Regime della circolazione**

a) **Aree operative:** su tali aree possono transitare solo le macchine operatrici portuali ed i veicoli utilizzati dagli operatori portuali.

b) **Aree di cantiere:** su tali aree possono transitare, oltre alle macchine operatrici e veicoli dell'impresa impegnata nelle operazioni portuali, anche quelli di altre imprese portuali, solo previo coordinamento con il responsabile dell'impresa che utilizza la sottozona operativa. Detta area – a cura dell'impresa incaricata delle operazioni portuali - dovrà essere opportunamente vigilata in relazione alle specifiche norme di cui al D.L.vo 272/99.

c) **Strade di interconnessione operativa di tipo "A"**: tali strade possono essere utilizzate solo dalle macchine operatrici, dai veicoli condotti dagli operatori portuali e dai camion per ritiro/consegna/trasferimento merci in ambito portuale.

d) **Strade di interconnessione operativa di tipo "B"**: tali strade possono essere utilizzate, oltre che dai veicoli di cui al precedente comma c), anche dai veicoli dei soggetti non operatori portuali e dei pedoni.

**L'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima si riservano la facoltà di vietare o limitare la circolazione delle Macchine operatrici portuali nell'ambito dello scalo marittimo, in caso di accertata mancanza dei requisiti minimi essenziali di sicurezza, valutati alla luce delle norme tecniche di circolazione del vigente Codice della Strada ed individuati dal Comitato di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.L.vo 272/99.**

**Art. 6) Prescrizioni per la circolazione all'interno del porto commerciale**

- a) I conducenti di tutti veicoli - incluse le macchine operatrici portuali - che circolano all'interno del Porto Commerciale di Salerno, devono osservare la segnaletica orizzontale e verticale predisposta.
- b) Dovranno, inoltre, usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale, nonché delle specifiche esigenze di sicurezza, connesse alla particolare tipologia di attività che vi si svolgono.
- c) La velocità non potrà mai superare i 30 (trenta) Km/h.
- d) In relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia, vento, visibilità ridotta e di traffico intenso è fatto altresì obbligo di maggiore moderazione.

**Art. 7) Sosta**

1. In tutto l'ambito portuale la sosta dei semirimorchi e delle motrici è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica, nel rispetto dell'ordinanza 19/02, come modificata dall'ordinanza 21/02 dell'Autorità Portuale di Salerno.
2. Tutti gli i veicoli, inclusi quelli di cui al precedente comma, potranno sostare nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 8).

**Art. 8) Disposizioni particolari**

1) Il semaforo collocato all'interno del porto in prossimità del Varco di Ponente è finalizzato all'eventuale segmentazione dei flussi in uscita dal varco in presenza di congestione del viadotto Gatto.

La relativa attivazione e gestione è demandata al personale della Capitaneria di porto e dell'Autorità Portuale di Salerno, anche disgiuntamente, che opererà in fattiva collaborazione.

2) Nell'ambito del Porto Commerciale di Salerno è, altresì, vietato:

- a) circolare con veicoli sui praticabili dei moli foranei e lungo i cigli banchina, ad eccezione delle macchine operatrici portuali e dei veicoli di servizio delle forze di polizia;
- b) la sosta e la fermata di persone e mezzi: a meno di mt.2 dai binari ferroviari; a meno di mt.5 dal ciglio delle banchine; sopra i chiusini ed i tombini di deflusso delle acque delle bocche antincendio e prese d'acqua; a meno di mt. 2 dalle palificazioni di sostegno dell'impianto di illuminazione; in prossimità dei cavi

di ormeggio o disormeggio delle navi; lungo le banchine del porto adibite alla movimentazione delle merci; nel raggio di evoluzione dei mezzi meccanici di bordo e di terra.

3) Qualora qualsiasi tipo di veicolo crei intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli ovvero alla circolazione stradale sarà rimosso coattivamente a spese del proprietario.

**Art. 9) Obblighi per le Imprese autorizzate**

1) Le imprese ex art. 16 l. 84/94, che svolgono le operazioni portuali per conto delle navi in servizio di linea "Autostrade del Mare" e/o ro-ro passeggeri devono sistemare, all'interno del porto, idonea segnaletica (orizzontale e verticale) indicante il percorso per raggiungere la biglietteria e la nave, in conformità alle direzioni e sensi di marcia individuati nella planimetria allegata.

2) Per le finalità sopra indicate, le stesse imprese predispongono - lungo l'intero percorso dai varchi di accesso fino all'imbarco - un idoneo servizio di personale, che sia di ausilio ai passeggeri (e veicoli al seguito), prontamente riconoscibile attraverso omogenei elementi distintivi; detto personale deve vigilare sulla sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco dei veicoli e dei passeggeri.

**Art. 10) Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, - salvo che il fatto non costituisca reato - ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**Art. 11) Norme di abrogazione e rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle Ordinanze regolanti la circolazione nel porto commerciale di Salerno.

Sono abrogate:

- a) art. 5 - solo i primi cinque commi - ed art. 12 del "Regolamento..." approvato con ordinanza della Capitaneria di porto di Salerno n° 63/95 del 27.0795;
- b) le ordinanze n° 9/96 e n° 81/99 della Capitaneria di porto di Salerno;
- c) l'ordinanza n° 10/02 dell'Autorità Portuale di Salerno;
- d) ogni ulteriore norma eventualmente incompatibile (in tutto o in parte) con la presente ordinanza.

**Art.12) Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.


Salerno, 11.06.2004

**IL COMANDANTE**

**C.V.(CP) Francesco SANTUCCI**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Fulvio Bonavitacola**



LEGENDA

- AREA OPERATIVA nell'ambito della quale vengono di volta in volta delimitate le AREE di CANTIERE
- STRADA DI INTERCONNESSIONE di tipo "A"
- STRADA DI INTERCONNESSIONE di tipo "B"

Autorità Portuale di Salerno

oggetto :  
 Allegato all'Ordinanza num. 5/04 del 11.6.04  
 PLANIMETRIA GENERALE

scala :  
 1 : 4000

data :  
 11 Giugno 2004

progettisti:  
 arch. Giuseppe Barile ing. Mirco De Ligo